



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0074/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0031/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 24 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2883/1224pf25-26/GC/blp del 3 agosto 2026 e depositato il 3 agosto 2026 nei confronti della società SS Juve Stabia Srl, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto del 3 agosto 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- la Società S.S. JUVE STABIA S.R.L.:

a titolo di responsabilità propria, ex art. 32 comma 5 bis, del C.G.S., e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., conseguente alle condotte del Sig. Francesco Agnello, che qui di seguito si riportano: violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 02/05/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile 2026 alla neocostituita Stabia Capital S.r.l. del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., unitamente alla copia dell'atto dal quale conseguiva l'acquisizione del 17 aprile 2026, di cui al comma 1 dell'art. 20-bis cit., ovvero, ove ancora non disponibile la copia dell'atto, alla attestazione di avvenuta stipula.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) del 12 maggio 2026 Prot. 29591/SS 25-26, trasmessa alla Procura Federale, in ordine a notizie relative alla cessione di partecipazioni societarie della società S.S. Juve Stabia, in particolare circa l'operazione di cessione delle quote della detta società tra la società BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l. avvenuta in data 17 aprile 2026.

La fase predibattimentale e la richiesta di accordo ex art. 127 CGS

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 8 settembre 2026; in tale sede la società deferita e la Procura presentavano richiesta di accordo ex art. 127 CGS. Il Tribunale rilevava però come non fosse stata trasmessa al Tribunale – se non lo stesso giorno dell'udienza - la memoria della deferita redatta in sede di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 123 CGS; al fine di esaminare la memoria e per una corretta valutazione della fattispecie, il Tribunale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 15 settembre.

All'udienza del 15 settembre Il Tribunale, all'esito della Camera di consiglio, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 127 CGS per l'applicazione della sanzione concordata, disponeva procedersi con la trattazione nel merito, specificando altresì alle parti, come l'oggetto del deferimento riguardasse gli obblighi conseguenti alla cessione delle quote della S.S. Juve Stabia S.r.l. tra la società BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l. del 17 aprile 2026. La difesa della deferita formulava pertanto richiesta di rinvio per la discussione del procedimento a cui non si opponeva la Procura. Il Tribunale fissava



pertanto l'udienza del 24 settembre 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 24 settembre era presente per la Procura Federale l'Avv. Pagnotta, il quale illustrando i contenuti dell'atto di deferimento, chiedeva irrogarsi alla società SS Juve Stabia Srl la sanzione di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Per le deferite era presente l'Avv. Romei, il quale svolgeva la propria difesa sottolineando come la società non avesse nessuna responsabilità in ordine ai fatti contestati, in quanto la cessione delle quote societarie, avvenuta in data 17.4.2026, era stata posta in essere dal socio titolare delle quote senza previa interlocuzione con gli Amministratori Giudiziari e senza che la Società fosse debitamente notificata e alla stessa fosse consegnata la documentazione prescritta dall'art. 20-bis N.O.I.F. Evidenzia, quindi, come le operazioni contestate non fossero state gestite né governate dalla Società in amministrazione giudiziaria e come gli organi della procedura si siano attivati subito dopo aver acquisito conoscenza della vicenda. Chiedeva pertanto il proscioglimento della società SS Juve Stabia Srl ovvero, in via subordinata, che venga riconosciuta la massima incidenza delle circostanze attenuanti.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità delle Società deferite; ed invero i fatti descritti nel deferimento sono pacifici e non contestati.

In data 17 aprile 2026 si è perfezionata la cessione della totalità delle quote della S.S. Juve Stabia S.r.l. tra la società BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l.

Allo stesso modo è pacifico che in relazione a tale cessione non siano mai state effettuate le previste comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 bis delle NOIF.

Com'è noto l'art. 20-bis delle N.O.I.F. subordina le acquisizioni di partecipazioni nel capitale di società sportive professionistiche al possesso e alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità (comma 5) e di solidità finanziaria (comma 6); il comma 7 impone il deposito della detta documentazione entro quindici giorni dall'acquisizione.

La ratio della disciplina è evidente ed è quella di assicurare che chi acquisisce il controllo di una società professionistica sia in possesso dei requisiti posti a presidio della regolarità delle competizioni, consentendo agli organi federali la relativa, tempestiva verifica (Corte Federale d'Appello, SS.UU., decisione n. 0055/CFA-2021-2022 del 3 gennaio 2022; Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, decisione n. 0285/TFNSD-2025-2026 del 19 giugno 2026).

Come detto nel caso in esame è pacifico e non contestato che la suddetta operazione di cessione sia avvenuta in assenza di qualsiasi comunicazione.

Del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità della società deferita, è sia il fatto che S.S. Juve Stabia, con decreto del 13 ottobre 2025, fosse già stata sottoposta dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 di cui al D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), all'amministrazione giudiziaria; sia che gli Amministratori Giudiziari fossero estranei all'operazione di cessione in esame; così come inoltre certamente non rileva la successiva e diversa operazione di cessione effettuata da altro investitore attraverso la Domus s.r.l. (in relazione alla quale le disposizioni dell'art. 20 bis delle NOIF sono state invece rispettate).

E' in realtà del tutto evidente che la cessione del 17 aprile 2026 sia un'operazione del tutto autonoma e distinta dalla successiva ricapitalizzazione con ingresso di Domus S.r.l. nel capitale sociale della deferita, conclusasi il 12 giugno 2026. Le due operazioni hanno natura, soggetti, date e presupposti giuridici del tutto differenti. La seconda operazione non costituisce una sanatoria, né una regolarizzazione retroattiva degli obblighi connessi alla prima cessione; né rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, che successivamente siano intervenuti il sequestro delle quote, la ricapitalizzazione della società ed cambio di proprietà.

In relazione alla cessione in esame la violazione si è pertanto consumata alla scadenza del termine perentorio del 2 maggio 2026, data entro la quale la documentazione prescritta non era stata prodotta (né successivamente mai regolarizzata). La tesi difensiva secondo cui l'estraneità degli Amministratori Giudiziari esonererebbe la società da qualsiasi responsabilità non può essere condivisa; seguendo tale tesi non si dovrebbe riconoscere alcun effetto o alcuna rilevanza (se non addirittura esistenza) alla cessione del 17 aprile 2026; ciò ovviamente non può essere in quanto la cessione delle quote tra BRERA Holdings PLC e la società Stabia Capital S.r.l. si è completamente perfezionata con l'atto a rogito del Notaio Siniscalchi; tale cessione, come detto, è del tutto autonoma e distinta dalla successiva ricapitalizzazione con ingresso di Domus S.r.l., conclusasi il 12 giugno 2026. Il successivo intervento del Tribunale di Napoli dell'8 maggio (sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione), con il sequestro delle quote cedute, non rileva circa la violazione del detto art. 20 bis delle NOIF, ma a ben vedere non fa che confermare la validità, necessità ed operatività della norma violata che tende, come detto, proprio ad impedire operazioni irregolari o sospette a tutela della regolarità delle competizioni sportive.

Stante la responsabilità della deferita, al caso in esame deve dunque applicarsi la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 32, comma 5-quater. La mancata tempestiva trasmissione alla COAPS della documentazione riguardante i requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, nonché della copia dell'atto di trasmissione od equipollente delle quote societarie, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 20 ter delle NOIF, comporta, per la società acquirente e sua eventuale subacquirente, l'applicazione



della sanzione di due punti di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SS Juve Stabia Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

I RELATORI

Roberto Pellegrini
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 5 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai